

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2022 - Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188, D.Lgs. n. 267/2000.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 In data 28/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 in data 28/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 02/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022, chiuso con un disavanzo di amministrazione di € -2.793.648,26;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 in data 26/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il ripiano del disavanzo ex articolo 3 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. (riaccertamento straordinario dei residui);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 8/02/2021 sono stati approvati il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs., n.267/2000 e il Ripiano del disavanzo di amministrazione, ai sensi dell'art.188 del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 26/11/2021 è stato approvato l'emendamento tecnico alla proposta di deliberazione del C.C. concernente l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 (rideterminazione disavanzo di amministrazione e ripiano);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.81 in data 26/11/2021 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.93 del 27/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (ex art.11 D.Lgs. n.118/2011)
- con deliberazione del Commissario ad Acta n.93 del 23/11/2022 è stata approvata la Relazione sulla gestione (art.151 c.6 e art.231, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11 c.6 del D.Lgs. n.118/2011) e del Rendiconto dell'esercizio 2021;
- con Delibera del Commissario ad Acta n.94 del 23/11/2022 è stato adottato il Provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2021, ai sensi dell'art.188 del D.Lgs. n.267/2000;

Preso atto che il disavanzo è stato determinato come segue:

COMUNE DI VALGUARNERA (EN)

Allegato a) Risultato di amministrazione

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2022**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				169.273,95
RISCOSSIONI	(+)	2.836.698,52	16.402.247,04	19.238.945,56
PAGAMENTI	(-)	3.209.368,06	15.597.516,62	18.806.884,68
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			601.334,83
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			601.334,83
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	2.309.248,52	2.498.034,31	4.807.282,83 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.366.411,39	2.743.712,09	4.110.123,48
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			132.465,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			702.706,98
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) ⁽²⁾	(=)			463.322,14
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2022 ⁽⁴⁾				1.870.656,29
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				70.627,68
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				495.000,00
Altri accantonamenti				382.083,07
			Totale parte accantonata (B)	2.818.367,04
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				79.746,63
Vincoli derivanti da trasferimenti				0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
			Totale parte vincolata (C)	79.746,63
			Totale parte destinata agli Investimenti (D)	358.856,73
			Totale parte disponibile (E)={A)-(B)-(C)-(D)}	-2.733.648,26
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2022

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Considerato che rispetto al disavanzo residuo atteso risulta un maggior disavanzo, come esposto nel seguente prospetto

	Descrizione	Importo
A)	Disavanzo straordinario da ripianare a carico del bilancio	253.326,34
B)	Quota annua a carico dell'esercizio 2022	25.227,55
C)	Disavanzo residuo atteso (A-B)	228.098,79
D)	Disavanzo da ripianare per diverso calcolo FCDE rendiconto 2019	120.052,79
E)	Disavanzo ordinario Art. 188 Tuel da rendiconto 2019	0,00
F)	Disavanzo ordinario Art. 188 Tuel da rendiconto 2021	266.150,46
G)	Disavanzo residuo atteso (C+D+E+F)	614.302,04
H)	Disavanzo accertato con il rendiconto 2022	-2.793.648,26
I)	<u>Disavanzo da recuperare</u>	<u>-2.179.346,22</u>

Richiamato l'art. 188, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che:

“L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliaura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186:

a) è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;

b) può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliaura contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezioni delle Autonomie n. 30/2016/QMIG che testualmente recita:

“L’art. 188, nel codificare l’obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:

- a) l’applicazione all’esercizio in corso dell’intero disavanzo;
- b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate.

Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l’organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio.

La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l’incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale”;

Accertato che le cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione sono da individuare nei seguenti fattori:

- la rideterminazione della massa attiva, con l’eliminazione di residui attivi di entrate tributarie di considerevole entità;
- l’accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità con punte della percentuale di accantonamento che si assestano nel massimo del 81% per le imposte tributarie, confermando le evidenti criticità nella riscossione da parte dell’Ente;
- gli accantonamenti al Fondo Contenzioso e alle Passività potenziali in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si trova in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è stato possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi che risulta più che raddoppiato rispetto all’anno precedente;
- altri accantonamenti relativi a debiti fuori Bilancio non riconosciuti;

Altri fattori che hanno inciso negativamente sul risultato di amministrazione e hanno contribuito a determinare il disavanzo sono fattori storicizzati, comuni a molti enti locali della Sicilia e i cui effetti negativi si sono rivelati particolarmente nocivi con l’entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità armonizzata:

- bassa percentuale di riscossione delle entrate proprie;
- marginale rilevanza attribuita al patrimonio immobiliare disponibile, tramite scelte di alienazione e/o valorizzazione dei beni immobili non destinati alle finalità istituzionali dell’Ente;
- elevata incidenza della spesa del personale;

Dato atto, inoltre, di quanto disposto dal secondo periodo del nuovo comma 8-bis dell'art. 151, in forza del quale si dispone che, ferma restando la procedura prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, <<l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce>>;

Considerato che l'Ente per l'annualità 2023, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 151 comma 8bis del Lgs. n. 267/2000, procederà alla redazione del Rendiconto 2023 piuttosto che alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2023, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 26/06/2024;

Ritenuto di dover ripianare il maggior disavanzo di amministrazione di € 2.179.346,33 negli esercizi 2024/2025, relativi alla durata della consiliatura;

Ritenuto di individuare le seguenti misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo mediante:

- *riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi mediante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 del D.Lgs. n. 267/2000;*
- *riduzione/eliminazione dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive mediante un costante monitoraggio del contenzioso e/o l'incremento del Fondo rischi spese legali;*
- *Rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;*
- *Maggiore incisività nel contrasto all'evasione;*
- *Ricognizione e monitoraggio della spesa;*

Considerato che nell'eventuale impossibilità a far fronte agli obblighi di ripiano nel biennio 2024/2025 si procederà alle procedure straordinarie di cui all'art. 243 bis del Lgs. n. 267/2000;

Rilevato che la presente proposta deve essere soggetta al parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1.** *di approvare il ripiano della quota del maggior disavanzo di amministrazione di € 2.179.346,22, risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 02/07/2024, negli esercizi 2024/2025;*

2. di applicare agli esercizi 2024/2025, le seguenti quote del ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2022:
 - Anno 2024: € 1.452.897,15;
 - Anno 2025: € 762.448,58;
3. di iscrivere nel redigendo bilancio di previsione 2024-2026 - esercizi 2024 e 2025, le previsioni di spesa, per la quota di disavanzo a carico dei rispettivi esercizi finanziari;
4. di applicare le misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo indicate in premessa;
5. allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2024.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.


Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario ad interim

Ing. Vittorio Giarratana




Il Sindaco

Dott.ssa Francesca Draia




PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 30/07/2024 Il Responsabile del Settore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Vito', written over the date and title.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 30/07/2024 Il Responsabile del Settore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Vito', written over the date and title.